

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2142 del 04/05/2018
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 <i>ℓ</i> RINNOVO CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEGLI AFFLUENTI DEL PO N° 15700 IN DATA 01/12/2011 RELATIVA AD OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE LURETTA AD USO DEPOSITO INERTI IN COMUNE DI AGAZZANO DITTA: LAVETTI S.N.C <i>ℓ</i> COD. SISTEB: PC10T0060/17RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2173 del 02/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno quattro MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 – RINNOVO CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEGLI AFFLUENTI DEL PO N° 15700 IN DATA 01/12/2011 RELATIVA AD OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE LURETTA AD USO DEPOSITO INERTI IN COMUNE DI AGAZZANO

DITTA: LAVETTI S.N.C – COD. SISTEB: PC10T0060/17RN01

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 15140 del 01/12/2017, dell'impresa LAVETTI F.LLI SNC (C.F.-P.IVA 01032070334), volta all'ottenimento del rinnovo della concessione di cui alla determinazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po N° 15700 in data 01/12/2011 relativa all'utilizzo di area demaniale del torrente Luretta ad uso deposito inerti;
- vista la determinazione dirigenziale n° 15700 del 01/12/2011 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po con la quale è stata rilasciata alla ditta "LAVETTI F.LLI SNC" con sede in Agazzano (C.F. -P.IVA 01032070334), la concessione all'utilizzo di area demaniale del torrente Tidone ad uso deposito inerti;

PRESO ATTO:

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 10/01/2018 sul BURERT n. 5 riguardo alla quale , nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n°4238 del 13/03/2018, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso “nulla osta idraulico” favorevole con prescrizioni;
- che con nota prot. ARPAE n° 33 in data 02/01/2018 è stato richiesto al comune di Agazzano di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi.

DATO ATTO CHE la ditta richiedente:

- in data 30/11/2017 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 30/11/2017 ha versato l'importo di € 763,00 a titolo canone per l'annualità 2017/2018 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio del rinnovo della concessione di cui all'oggetto,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) di rilasciare sino al 31/12/2023 e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, alla ditta “LAVETTI F.LLI SNC” con sede in Agazzano (PC) (C.F.-P.IVA 01032070334), la concessione di area demaniale del torrente Luretta ad uso deposito inerti di circa mq.1.800 ed identificata catastalmente al fronte dei mappali 78-79 del fg. 29 del comune di Agazzano, secondo i seguenti elaborati, che visti dal Responsabile della Struttura, si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
 - 1) disciplinare
 - 2) planimetria
- b) di stabilire che il canone annuale è rideterminato in € 520,00 in ragione della riduzione dell'area occupata (da mq. 2700 a mq. 1800) , e calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC10T0060/17RN01)

anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

firmato digitalmente dalla Responsabile S.A.C.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

DISCIPLINARE

ART.1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

ART.2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

ART.3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

ART.4) Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di spostare a sua totale cura e spesa le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta.

ART.5) Eventuali modifiche all'uso concesso che non influiscano sulla sostanza della concessione potranno essere ammesse previa comunicazione all'Autorità concedente e relativo rilascio di provvedimento autorizzativo.

ART.6) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.7) La presente concessione ha efficacia sino al 31/12/2023

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.8) La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

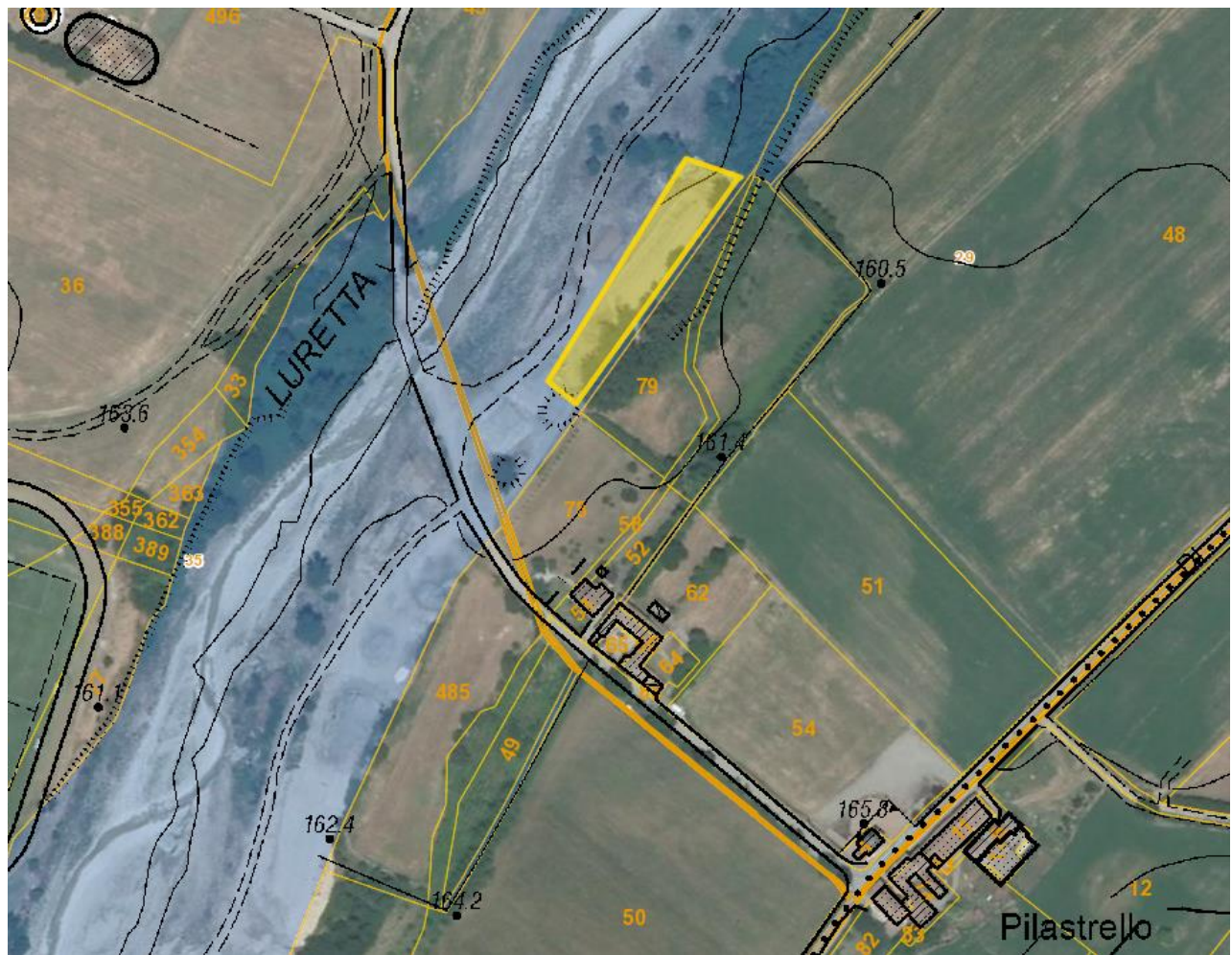
ART.9) Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

ART.10) Ai sensi della L.R.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- subconcessione a terzi;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- mancato pagamento di due annualità del canone;

ART. 11) PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO ESPRESSE CON PARERE TRASMESSO CON NOTA ASSUNTA AL PROT. ARPAE 4238 IN DATA 13/03/2018:

- Il concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata medesima, costruire sull'area in questione corpo di fabbrica che possono essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena.
- Il Servizio Area Affluenti Po si riserva la facoltà di chiedere in in ogni momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.
- E' fatto obbligo all'Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza idraulica in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po – ambito di Piacenza.
- Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i., nonché alla L.R. 7/2004 e s.m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) del RD 523/1904 il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partite dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di mt. 4,00.
- Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO E' RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.
- Al termine dell'utilizzo l'area richiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.